

## PROVINCIA DI VERCELLI

### Tutela Ambientale

UFFICIO Amministrativo - Polo di Educazione  
Ambientale  
Ufficio A.U.A.

N. Mecc. PDET-1046-2015 del 04/05/2015

Atto N. 1022

del 04 / 05 / 2015

***Oggetto: D.P.R. 13.03.2013, N. 59, ARTICOLO 4. PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA UMBRO CAVE SRL IN COMUNE DI SALUGGIA (VC).***

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

#### PREMESSO CHE:

- l'Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito A.U.A.) è il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3 del DPR 59/2013;
- la Provincia è l'autorità cui compete la fase istruttoria propedeutica al rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'art. 14-ter, comma 6-bis, della Legge 241/90;
- il Gestore è la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il giorno 10.09.2014, PEC ricevimento n. 28199 è pervenuta dallo SUAP del Comune Saluggia ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, istanza di A.U.A. presentata dalla Ditta **Umbro Cave srl (codice fiscale 08754460015)** ai fini dell'esercizio dello stabilimento sito in **Regione Cascine Nuove, 48 in Comune di Saluggia (VC)**;

**RILEVATO CHE** il Gestore ha dichiarato di essere in possesso del provvedimento relativo allo scarico di acque reflue n. 71971 del 10.09.2010;

**DATO ATTO CHE** l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale è stata presentata per il conseguimento del seguente titolo abilitativo:

- ☐ rinnovo autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D. Lgs. 152/2006;

**CONVOCATA** apposita Conferenza di Servizi con nota PEC n. 29038 del 18.09.2014, a cui sono stati convocati, quali soggetti competenti in materia ambientale per il procedimento istruito: Comune di Saluggia, ARPA Dipartimento di Vercelli, ASL di Vercelli, nonché la Ditta in qualità di richiedente;

**DATO ATTO** che la stessa si è svolta regolarmente il giorno 06.10.2014 presso la sede della Provincia di Vercelli e si è conclusa con **parere favorevole con prescrizioni**, fermo restando l'invio di istanza alle emissioni in atmosfera da parte della Ditta a tutti i partecipanti alla Conferenza che avevano la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti;

**VISTA** l'istanza per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera pervenuta in data 19.11.2014, PEC n. 36755;

**DATO ATTO** che non sono pervenute, nei termini indicati, richiesta di ulteriori chiarimenti o integrazioni;

**RILEVATO CHE** il Dipartimento provinciale ARPA di Vercelli con nota n. 30310 del 16/04/2015 (ns prot. n. 14635 del 16/04/2015) ha provveduto a trasmettere il proprio parere vincolante richiesto dall'art. 104 comma 4 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in caso di scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee;

**PRESO ATTO CHE** la Ditta ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie;

**VISTI:**

- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013, "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";
- la Circolare del MATTM n. 49801/GAB del 07/11/2013;
- la Circolare interpretativa del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 1/AMB del 28/01/2014;
- il D.P.R. n. 160 del 07/09/2010, recante regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive di seguito SUAP;
- il D. Lgs. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- le vigenti normative in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**RITENUTO**, pertanto, sulla base di quanto sopra indicato, di procedere all'adozione del provvedimento di A.U.A. per l'esercizio dello stabilimento ubicato in **Regione Cascine Nuove, 48, nel Comune di Saluggia (VC)**, gestito dalla Ditta **Umbro Cave srl**;

**RILEVATO CHE** ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale sostituisce la seguente autorizzazione in materia ambientale in possesso della ditta:

ENTE	ESTREMI DELL'ATTO	DATA DI EMANAZIONE	OGGETTO
Provincia di Vercelli	71971	10.09.2010	Scarichi idrici

**ATTESO** che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 267 del 18/08/2000;

**DETERMINA**

- **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013 e s.m.i., l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **Umbro Cave srl** per lo stabilimento avente sede operativa

ubicata in **Regione Cascine Nuove, 48, Comune di Saluggia (VC), (codice SIRA 2250)**relativamente ai seguenti titoli abilitativi:

- ☐ rinnovo autorizzazione agli scarichi idrici di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte III del D. Lgs. 152/2006;
- ☐ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006;
- **di stabilire** che dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale emessa dallo SUAP è sostituito il seguente titolo in possesso della Ditta, precedentemente rilasciato:
  - ☐ autorizzazione agli scarichi idrici n. 71971 del 10.09.2010;

fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni generali:

1. le attività devono essere svolte nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e delle prescrizioni riportate negli Allegati A, A1 e B, all'autorizzazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. i limi derivanti dall'attività di lavorazione e lavaggio degli inerti sono da considerare come rifiuti. Il produttore deve verificare e dimostrare che il residuo di lavorazione del processo produttivo rispetti tutte le condizioni che lo qualificano quale sottoprodotto, ai sensi dell'art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., con l'obbligo di tenere in stabilimento apposita documentazione che dovrà essere messa a disposizione degli enti di controllo in occasione di eventuali sopralluoghi;
3. eventuali modifiche non sostanziali delle attività o degli impianti di stabilimento dovranno essere comunicate preventivamente all'Autorità Competente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
4. qualora l'Impresa intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare preventivamente una domanda di modifica dell'A.U.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;
5. di stabilire che in caso di variazione della titolarità della presente autorizzazione, il vecchio ed il nuovo gestore ne dovranno dare comunicazione almeno 30 giorni prima della variazione tramite lo SUAP territorialmente competente;
6. la Ditta dovrà comunicare allo SUAP competente per territorio la cessazione dell'attività dello stabilimento autorizzato e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli impianti;
7. la ditta deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica (PCA) Comunale;
8. in caso di variazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale (PCA) la Ditta dovrà dare attuazione a quanto previsto dall'art.14, comma 1 della L.R. n.52 del 20 ottobre 2000. La documentazione relativa dovrà essere trasmessa alla Provincia;
9. qualora, nell'arco della durata del provvedimento di autorizzazione (AUA), la Ditta effettui modifiche impiantistiche e/o installazione di nuovi o diversi macchinari che producano variazioni alle emissioni sonore, dovrà essere effettuata una valutazione e/o verifica acustica, ai sensi del D.M. 16 marzo 1998 e/o della DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616. Nel caso in cui si dovesse riscontrare un superamento dei limiti previsti, dovranno essere messe in atto tutte le procedure tecnico/operative necessarie al fine di ridurre le emissioni ed immissioni entro i limiti normativi e presentare apposito piano di risanamento acustico (bonifica acustica) alla Provincia ed al Dipartimento ARPA di Vercelli;
10. l'autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione delle autorità competenti al controllo;
11. restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti;
12. sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità del gestore, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della

sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni;

13. la Ditta deve presentare, tramite SUAP, domanda di rinnovo **almeno SEI mesi prima** della data di scadenza dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 59/2013;
14. l'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:
  - a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
  - b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono.
15. la mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni può determinare la diffida, sospensione o revoca in relazione a ciascun titolo sostituito, ed in relazione alla specifica normativa di settore, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative settoriali in materia ambientale;
16. per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia;

### DISPONE

- ▲ che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, allo SUAP di Saluggia (VC) che provvederà con proprio atto al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale all'Impresa e a trasmetterla ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) coinvolti nel Procedimento (Provincia di Vercelli, ARPA, Comune, ASL), per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze;
- ▲ che l'Autorizzazione Unica Ambientale **ha validità di QUINDICI anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP;
- ▲ che la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i.;
- ▲ di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Vercelli.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro i termini di legge

Sono da intendersi parte integrante della presente autorizzazione:

**Allegato A:** prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera

**Allegati B e B1:** prescrizioni in materia di scarichi idrici

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)



Rif. numero meccanografico PDET-1046-2015

*Oggetto: D.P.R. 13.03.2013, N. 59, ARTICOLO 4. PROVVEDIMENTO DI ADOZIONE DELLA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA UMBRO CAVE SRL IN COMUNE DI SALUGGIA (VC).*

La presente determinazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio

il 12 MAG. 2015 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

Vercelli, li 1/2 MAG. 2015



L'ESPRESSO DEL SERVIZIO

**ALLEGATO A - Inquadramento amministrativo e prescrizioni specifiche in materia di emissioni in atmosfera**

La Ditta **UMBRO CAVE srl** di Saluggia in data 02/09/2014 ha presentato al SUAP di Saluggia (pratica n. 3407) istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'istanza è stata ricevuta dall'Amministrazione provinciale in data 10/09/2014.

Al fine di valutare tale istanza, con nota n. 29038 del 18/09/2014, è stata convocata da parte dell'Amministrazione provinciale la conferenza dei servizi tenutasi in data 06/10/2014 durante la quale è stata analizzata la documentazione pervenuta anche in riferimento alle eventuali emissioni diffuse tipicamente prodotte da impianti per la triturazione di inerti.

La Ditta, infatti, svolge attività di lavorazione e selezione inerti naturali. La frantumazione e la selezione del materiale vengono effettuate in umido cioè il materiale da trattare è sempre bagnato con acqua proveniente dal pozzo interno.

La conferenza dei servizi si è conclusa con parere favorevole (verbale trasmesso con nota n. 33301 del 23/10/2014) fermo restando l'invio da parte della Ditta dell'istanza per l'autorizzazione delle emissioni diffuse nella quale devono essere formalizzati gli approfondimenti circa la gestione e il contenimento delle stesse emersi durante la seduta del 06/10/2014.

La documentazione richiesta è pervenuta in data 19/11/2014 (prot. di ricevimento PEC n. 36755) e si è ritenuto di procedere all'emissione dell'autorizzazione unica ambientale complessiva dell'autorizzazione alle emissioni diffuse in ottemperanza all'art. 269 comma 8 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il presente Allegato A contiene tutte le informazioni inerenti il procedimento, i limiti emissivi e le prescrizioni tecniche e gestionali.

- Il codice di stabilimento è 2128/63.
- La Ditta non risulta classificata come industria insalubre.
- Nello stabilimento sono presenti impianti per la lavorazione e selezione inerti naturali che producono emissioni diffuse: impianto per la triturazione e selezione inerti naturali umidi, stoccaggio in cumuli e trasporto.
- Per le prescrizioni generali si veda il dispositivo della presente Determina Dirigenziale.
- Per le tempistiche e le prescrizioni tecnico-gestionali si veda il suballegato A1.
- La planimetria di stabilimento in cui sono indicate le sorgenti di emissioni diffuse presenti è contenuta nel suballegato A2.



## SUBALLEGATO A1 - Prescrizioni tecnico - gestionali per le emissioni diffuse

- 1) Copia della presente autorizzazione deve essere sempre conservata in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo.
- 2) La realizzazione, l'esercizio e la manutenzione di tutti gli impianti presenti in stabilimento devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento e durante tutte le fasi di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
- 3) Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.

### **Movimentazione dei materiali:**

- 4) Il carico, lo scarico e il trasferimento degli inerti sfusi deve avvenire in modo da contenere le emissioni diffuse.
- 5) Per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi. In alternativa potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse.

### **Trasporti e viabilità:**

- 6) Le vie di transito ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.
- 7) Le superfici pavimentate di piazzali ed aree soggette a movimentazione e transito di automezzi dovranno essere mantenute pulite, con frequenza periodica programmata e, in caso di necessità, si dovrà provvedere alla rimozione del materiale polverulento ed al relativo lavaggio con eventuale ausilio di specifici mezzi (motoscopa ec..).
- 8) Le superfici non pavimentate soggette a movimentazione e transito di automezzi, dovranno essere mantenute umide provvedendo alla bagnatura sia automatica che manuale.
- 9) I camion carichi devono essere muniti di telone e all'interno dello stabilimento deve essere rispettato il limite di velocità massimo di 30 km/h, segnalato da adeguata cartellonistica in entrata e in uscita dallo stabilimento.

### **Cumuli di stoccaggio:**


- 10) Nella movimentazione dei materiali polverulenti dovrà essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta sui cumuli di stoccaggio.
- 11) Dovrà essere assicurata, per il materiale trasportato nei tubi flessibili di scarico o nei nastri trasportatori, la più bassa velocità tecnica.

### **Impianti e sistemi di abbattimento delle emissioni diffuse:**

- 12) Deve essere garantita la riserva idrica necessaria per l'alimentazione in continuo del flusso di acqua con cui il materiale trattato viene bagnato e movimentato durante tutte le fasi di lavoro.
- 13) Deve essere garantita la riserva idrica necessaria per il corretto ed efficace funzionamento dei sistemi di bagnatura sia manuali che automatici presenti in stabilimento.



**LAYOUT INSEDIAMENTO UMBRO CAVE  
S.r.l. SALUGGIA**



101



## ALLEGATO B Prescrizioni in materia di scarichi idrici

**Ditta UMBRO CAVE - Stabilimento di Regione Cascine Nuove 48 – SALUGGIA (VC)**

punti di scarico come da elaborati grafici	tipologia acque reflue	sistema di depurazione	recapito dei reflui	Codice SIRI
1	acque reflue industriali prodotte dall'attività di lavaggio e frantumazione inerti naturali	impianto di depurazione fisico costituito da 3 vasche di sedimentazione statica.	Lago di cava (falda).	VC2128305

Relativamente alla gestione delle acque meteoriche si prende atto che la Ditta ha precisato che esse si disperdono in maniera naturale nel terreno, non essendo presente alcun tipo di pavimentazione in sito nè alcuna opera di raccolta o canalizzazione e che le acque meteoriche di dilavamento di tutte le aree di transito, comprese quelle utilizzate per la frantumazione e per lo stoccaggio, non possono in nessuna condizione operativa contaminare le acque utilizzate per il lavaggio degli inerti e successivo trattamento e scarico nel lago di cava;

Si prende atto che nello stabilimento non vengono generati reflui domestici di tipo civile: i servizi igienici presenti all'interno dell'edificio adibito ad uso ufficio scaricano in un pozzo a tenuta stagna che periodicamente viene svuotato da ditta autorizzata.

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Saluggia (VC) – Regione Cascine Nuove 48, derivanti dal lavaggio e dalla lavorazione degli inerti, scaricate nel lago di cava ai sensi dell'104 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., sono classificate come industriali, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto h) del Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.

### **PRESCRIZIONI SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (punto di scarico n. 1):**

- il reflu scaricato non deve danneggiare la falda acquifera ed i fanghi prodotti dalla lavorazione devono essere costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali;
- deve essere adottato ed attuato il piano di caratterizzazione e monitoraggio di cui all'Allegato A1, considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di rispettare quanto richiamato alla lettera a);
- devono essere eseguiti, nei tre piezometri, campionamenti semestrali dell'acqua di falda superficiale, secondo le indicazioni di cui all'Allegato A1;
- devono essere eseguiti campionamenti trimestrali delle acque reflue chiarificate, secondo le indicazioni di cui all'Allegato A1;
- deve essere individuata, in prossimità del punto di scarico, un'area idonea al campionamento delle acque reflue chiarificate, di cui al punto d), al fine di dare attuazione al piano di monitoraggio;
- i reflui scaricati dovranno essere esclusivamente costituiti da acque prelevate dalla stessa falda ed utilizzate per il lavaggio degli inerti;
- devono essere eseguiti campionamenti annuali sul fango che risulta dal processo di chiarificazione della "torbida" secondo le indicazioni di cui all'Allegato A1;
- deve essere notificato all'Ente autorizzante ogni variazione delle modalità dello scarico e della quantità di reflu scaricato;

## ALLEGATO B 1

Ditta UMBRO CAVE - Stabilimento di Regione Cascine Nuove 48 – SALUGGIA (VC)

### MONITORAGGIO DELLA FALDA SUPERFICIALE CARATTERIZZAZIONE CHIMICO/FISICA ACQUE DI FALDA

#### Campionamento delle acque sotterranee con frequenza semestrale

Durante l'attività dovranno essere effettuate, presso piezometri posti a monte e a valle rispetto alla direzione della falda, delle analisi chimico-fisiche con cadenza semestrale.

Il campionamento delle **acque sotterranee** dovrà essere svolto ricercando i seguenti parametri:

Temperatura	Rame
pH	Zinco
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	Cadmio
Azoto ammoniacale	Nichel
Azoto nitroso	Mercurio
Azoto nitrico	Arsenico
Cloruri	Alluminio
Solfati	Manganese
Fluoruri	Cromo VI
Fosforo totale	Cromo totale (III+VI)
Ortofosfato	Vanadio
Ferro	E.coli
Piombo	Idrocarburi Totali

### CARATTERIZZAZIONE CHIMICO/FISICA DELLE ACQUE DI LAVAGGIO DEGLI INERTI

#### Campionamento acque di scarico con frequenza trimestrale

Il campionamento delle **acque di scarico chiarificate** dell'impianto di lavorazione inerti dovrà essere svolto con **frequenza trimestrale** ricercando i seguenti parametri:

pH	Zinco
Conducibilità elettrica specifica a 20°C	Nichel
Eh (potenziale redox)	Arsenico
Solfati	Manganese
Ferro	Cromo Totale (III+VI)
Piombo	Vanadio
Rame	Idrocarburi totali

### CARATTERIZZAZIONE DEI FANGHI

#### Campionamento dei fanghi con frequenza annuale

Dovrà essere effettuata una determinazione chimico-fisica sul fango che risulta dal processo di chiarificazione della "torbida" in uscita dall'impianto di frantumazione/selezione.

Il campione di fanghi dovrà essere prelevato al punto di scarico delle acque di lavaggio inerti ossia:

- a) se sono previste vasche di sedimentazione, prima di tali vasche;
- b) se non ci sono vasche di sedimentazione, nel punto di scarico nel lago di cava.

Il campione medio composito oggetto di analisi dovrà essere rappresentativo della portata e della durata dello scarico.

I metodi di campionamento che si possono utilizzare sono principalmente due:

Il **primo** consiste nel raccogliere campioni aventi volumi uguali, ma ad intervalli di tempo diversi e dipendenti dalla portata dell'acqua che è passata nel canale o scarico (inversamente proporzionali al volume). In questo caso se la portata aumenta i campioni sono prelevati in tempi più ravvicinati e di conseguenza per basse portate i campioni sono prelevati in un periodo di tempo più distanziato tra di loro.

Il **secondo**, meno utilizzato ma sicuramente più efficace, consiste nel prelevare dei campioni aventi volumi diversi (in dipendenza della portata) ma ad intervalli regolari.

Le determinazioni chimico-fisiche saranno effettuate:

- sul campione tal quale, caratterizzazione quali-quantitativa del materiale con esplicitazione della concentrazione (espressa sia in mg/kg, sia in % in peso) dei singoli elementi e/o composti presenti, con particolare riguardo ai metalli;
- sull'eluato del test di cessione, effettuato secondo il procedimento di cui all'allegato 3 al Dm Ambiente 5 febbraio 1998, come modificato dal Dm Ambiente 27 luglio 2004 e dal Dm Ambiente 5 aprile 2006, con determinazione almeno dei parametri indicati nella tabella del citato allegato 3 al DM 05/02/1998 e s.m.i..

I metodi analitici utilizzati dovranno fare riferimento a metodiche ufficiali e dovranno essere riportati i rispettivi limiti di quantificazione.

## TRASMISSIONE DEI DATI

Il Proponente dovrà trasmettere via posta elettronica i risultati delle analisi (elaborati se possibile in formato excel) ogni qual volta vengono effettuati i prelievi, sia sulle acque di falda che sulle acque di scarico.

Il proponente dovrà trasmettere ufficialmente la documentazione ad ARPA Dipartimento di Vercelli su supporto preferibilmente informatico in un'unica soluzione a fine anno, entro il 31 dicembre, allegando alla stessa una Relazione Illustrativa a commento dei risultati ottenuti.

Il proponente dovrà trasmettere via posta elettronica certificata i risultati delle analisi.

## CONCLUSIONI

Il piano di monitoraggio della falda potrà essere modificato in seguito all'aggiornamento del quadro analitico chimico-fisico e biologico progressivamente delineato, alla evoluzione delle conoscenze, e qualora fossero rinvenute sostanze inquinanti da dati di origine diversa.